



Comune di Torre di Mosto
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 in data 02/12/2010

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1: Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 2: Obiettivi del Regolamento	5
Articolo 3: Ambito di applicazione del Regolamento.....	5
Articolo 4: Espletamento del servizio di Polizia Rurale	5
Articolo 5: Ordinanze del Sindaco.....	5
TITOLO II: DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA.....	5
Articolo 6: Disciplina dell'esercizio del pascolo vagante	5
Articolo 7: Pascolo degli animali. Modalità.....	5
Articolo 8: Pascolo in ore notturne	5
Articolo 9: Obblighi da parte dei pastori.....	6
Articolo 10: Attraversamento di abitato con animali.....	6
Articolo 11: Divieto di ingresso nei fondi altrui.....	6
Articolo 12: Esercizio di caccia e pesca.....	6
TITOLO III: IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE	6
Articolo 13: Terreni liberi. Divieto di scarico.....	6
Articolo 14: Irrigazione	6
Articolo 15: Deflusso delle acque	6
Articolo 16: Scarico nei fossi.....	7
Articolo 17: Servitù di scarico	7
Articolo 18: Pulizia dei fossi e capifossi.....	7
Articolo 19: Tombinatura di fossi e canali irrigui	7
Articolo 20: Drenaggi dei terreni agricoli	7
Articolo 21: Distanze per fossi, capifossi ed alberi	7
Articolo 22: Abbeveratoi e bacini idrici.....	8
Articolo 23: Terreni per uso zootecnico	8
Articolo 24: Modalità di utilizzazione e/o distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue	8
Articolo 25: Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente	9
Articolo 26: Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali.....	9
Articolo 27: Accumulo temporaneo	10
Articolo 28: Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.....	10
TITOLO IV: CASE COLONICHE E LORO ANNESSI RICOVERI PER ANIMALI	10
Articolo 29: Disciplina	11
Articolo 30: Difesa dall'umidità	11
Articolo 31: Latrine	11

Articolo 32: Dotazione Idrica	11
Articolo 33: Scolo delle acque	11
Articolo 34: Allevamenti a carattere intensivo. Igiene dei ricoveri	11
Articolo 35: Allevamenti a carattere familiare. Igiene dei ricoveri	12
Articolo 36: Ricoveri per animali. Igiene della costruzione	12
Articolo 37: Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione	12
Articolo 38: Depositi di foraggi ed insilati	13
TITOLO V: DELLA PROPRIETÀ E DELLE PRATICHE AGRARIE	13
Articolo 39: Utilizzo dei terreni. Limitazioni.....	13
Articolo 40: Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici.....	13
Articolo 41: Aratura dei terreni	13
Articolo 42: Pulizia delle aree private e terreni non edificati.....	13
Articolo 43: Circolazione dei mezzi sulle strade	14
Articolo 44: Corsi d'acqua demaniali e opere consortili	14
TITOLO VI: NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITÀ DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE.....	14
Articolo 45: Manutenzione delle siepi	14
Articolo 46: Impianto di siepi e di piante.....	14
Articolo 47: Accensione di fuochi nelle campagne.....	14
TITOLO VII: VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI	14
Articolo 48: Vendita al minuto dei prodotti agricoli.....	14
Articolo 49: Divieto della vendita ambulante di piante e sementi per coltivazioni	14
TITOLO VIII: MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI	15
Articolo 50: Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.....	15
Articolo 51: Esche avvelenate.....	15
Articolo 52: Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli	15
Articolo 53: Modalità d'impiego degli antiparassitari	16
Articolo 54: Raccolta di piante o parti di piante e funghi.....	16
Articolo 55: Salvaguardia delle macchie boschive.....	16
Articolo 56: Impiego di diserbanti.....	16
TITOLO IX: MALATTIE DEL BESTIAME.....	16
Articolo 57: Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.....	16
Articolo 58: Seppellimento di animali morti per malattie infettive	17
Articolo 59: Vaccinazione e profilassi degli animali domestici	17
TITOLO X: SANZIONI	17
Articolo 60: Accertamento delle violazioni e sanzioni.....	17
Articolo 61: Contestazione e notificazione	17
Articolo 62: Pagamento in misura ridotta	18
Articolo 63: Rapporto e procedimento ingiuntivo	18
Articolo 64: Sanzioni accessorie dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	18

Articolo 65: Sanzione accessoria della sospensione e della revoca della concessione e/o autorizzazione	18
Articolo 66: Inottemperanza all'ordinanza	18
Articolo 67: Entrata in vigore	18

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio Comunale di Torre di Mosto.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle Comunali vigenti in materia e contenute in Regolamenti.

Per zona agricola del territorio comunale, si intende qualsiasi area del territorio Comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione d'uso urbanistica.

Articolo 2: Obiettivi del Regolamento

Il presente Regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale nelle campagne.

Articolo 3: Ambito di applicazione del Regolamento

Le norme del presente Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio Comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone.

Articolo 4: Espletamento del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un suo Assessore delegato. Viene svolto dall'Ufficio di Polizia Locale, nonché dagli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza esistenti nel territorio della Repubblica Italiana. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

Articolo 5: Ordinanze del Sindaco

In applicazione del presente Regolamento il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze.

Le ordinanze emanate ai sensi delle disposizioni vigenti e per i poteri conferiti dall'art 54 del TUEL DLGS n. 267 del 18.08.2000, sono finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

TITOLO II: DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Articolo 6: Disciplina dell'esercizio del pascolo vagante

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono tenuti ad osservare il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR n. 320 del 08.02.1954, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto. Devono inoltre osservare le Leggi forestali ed i relativi Regolamenti.

Articolo 7: Pascolo degli animali. Modalità

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle culture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

Il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o di uso pubblico necessita di preventivo permesso del Comune e nulla osta dell'ente competente per i terreni demaniali, mentre il pascolo su fondi privati abbisogna del preventivo assenso del proprietario.

Articolo 8: Pascolo in ore notturne

Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle culture e/o cose altrui.

Articolo 9: Obblighi da parte dei pastori

I pastori che intendano transitare nel territorio comunale hanno l'obbligo di chiederne l'autorizzazione al Sindaco, almeno 15 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che utilizzeranno o che hanno preso in godimento per il pascolo (D.P.R. 8.02.1954 n. 320, art. 43). È fatto obbligo inoltre di comunicare al Sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante l'ubicazione dei terreni stessi.

Articolo 10: Attraversamento di abitato con animali

Nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata.

Nelle vie e nelle piazze pubbliche degli abitati e centri urbani è vietato il transito e la sosta del bestiame da pascolo.

Articolo 11: Divieto di ingresso nei fondi altrui

È vietato entrare nei fondi con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che abbiano avuto il permesso dal proprietario.

La caccia vagante non può essere praticata nei fondi con colture in atto e vigneti, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

Articolo 12: Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre le norme e le sanzioni emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

TITOLO III: IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Articolo 13: Terreni liberi. Divieto di scarico

È vietato impiegare i terreni liberi e/o non utilizzati per colture come luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana e animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di rottami e macerie, nonché di residui industriali.

Tali aree debbono essere controllate in modo da evitare lo scarico abusivo dei rifiuti sopra descritti, in quanto da tali scarichi possono derivare molestie e danno ai cittadini e rischi di inquinamenti.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo, se responsabile, e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Articolo 14: Irrigazione

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere effettuata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti ed al traffico veicolare.

L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

Articolo 15: Deflusso delle acque

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

In tutti i casi, in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del fondo hanno l'obbligo

di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art. 4 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità Comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Articolo 16: Scarico nei fossi

È vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, acque reflue (nere o miste) di fognature non regolarmente trattate, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati o autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

Articolo 17: Servitù di scarico

Lo scarico delle fognature private è consentito solo se autorizzato dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 152. del 03.04.2006 e ss.mm.ii.

I proprietari dei fondi sono tenuti a garantire il libero deflusso delle acque, nonché il ripristino del fosso di scarico nella configurazione originaria, qualora modificato.

Articolo 18: Pulizia dei fossi e capifossi

Ai proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori è fatto obbligo di provvedere costantemente alla pulizia di fossi e capifossi (art. 34 L.R. 12/2009) in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali devono, a cura e a spese dei frontisti, e/o dei proprietari limitrofi, essere puliti ogni qualvolta si renda necessario.

Le rive dei fossi, dei capifossi e dei canali irrigui, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione.

In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti.

All'occorrenza, detti fossi e capifossi dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Articolo 19: Tombinatura di fossi e canali irrigui

I proprietari di fossi e di canali irrigui che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

Il tubo da utilizzare per la tombinatura dei canali irrigui deve essere di almeno 80 centimetri di diametro e quello dei fossi di almeno 40 centimetri di diametro, fatto salvo l'eventuale e specifico parere espresso dal Consorzio di Bonifica.

Articolo 20: Drenaggi dei terreni agricoli

I proprietari dei terreni che intendano procedere al drenaggio dei fondi devono mantenere o aumentare gli invasi già esistenti, con vasche od invasi adeguati, sentito il parere del Consorzio di Bonifica.

Articolo 21: Distanze per fossi, capifossi ed alberi

Per lo scavo di fossi o capifossi lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.

Per lo scavo dei fossi o dei capifossi lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a quattro metri, mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto tale distanza potrà essere di un metro e mezzo; per siepi, viti, arbusti e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 50 centimetri dal confine.

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

I proprietari di alberi e siepi piantumati lungo le strade sono obbligati ad una potatura periodica anche in modo tale da non restringere la sede stradale; sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e comunque, non inferiore ai sei metri.

Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'art. 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 22: Abbeveratoi e bacini idrici

Fatto salvo il rispetto delle distanze prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua per scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune.

Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al precedente comma, la realizzazione di bacini di raccolta per scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore ai metri 3.

La realizzazione dei bacini di raccolta di acqua in argomento devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) che il fondo e le pareti siano impermeabili;
- b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
- c) che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi e insetticidi qualora necessario;
- d) che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano finirci dentro.

Articolo 23: Terreni per uso zootecnico

Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o per il passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collegate installazioni mobili per allevamenti tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo, oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato e infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione Comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Articolo 24: Modalità di utilizzazione e/o distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, podologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle rotazioni colturali.

Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- b) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- c) l'uniformità di applicazione degli affluenti;
- d) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli affluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite

vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, D.M. 19.04.1999).

Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

Articolo 25: Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con la modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (D.M. Ministero delle politiche agricole e forestali 07.04.2006) e regionale (D.G.R.V. n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Articolo 26: Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

Così come riportato nell'art. 4 D.G.R. n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico privato;
- b) nelle aree in cui siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostruzione dello stato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque.
- c) nelle zone di tutela assoluta (art. 94 D.Lgs n. 152/2006);
- d) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- f) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dal D.G.R. 09.08.2005, n. 2241.

È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- c) per un fascia di almeno 100 metri dai centri abitati così come definiti nel P.R.G. comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla D.G.R. 08.10.2004, n. 3178, per una fascia di 20 metri dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporaneamente incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- d) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- e) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

- f) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- g) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici, come previsto dal D.G.R. 09.08.2005, n. 2241.

L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 febbraio di ogni anno.

È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Articolo 27: Accumulo temporaneo

Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dal D.G.R. 07.08.2006, n. 2495 e dal D.G.R. 07.08.2007, n. 2439;

L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 30 metri dalle abitazioni sparse;
- c) 100 metri dal limite dei centri abitati;
- d) 15 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali con filtro alberato (siepi, ecc);
- e) 20 metri dai corpi idrici;
- f) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 metri dalle sponde degli alvei lacustri anche artificiali, nonché delle zone umide che siano habitat di una flora e una fauna caratteristiche, segnatamente di uccelli acquatici e palustri, individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02.02.1971.

L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 del D.G.R. n. 2495/2006, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedire rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20 %. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con *analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dell'infiltrazione di acque meteoriche*;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Articolo 28: Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto durante il tragitto.

Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 del D.G.R. n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni. La documentazione sopra citata deve essere conservata in azienda per un periodo di 5 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

TITOLO IV: CASE COLONICHE E LORO ANNESSI RICOVERI PER ANIMALI

Articolo 29: Disciplina

Le case coloniche sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le fienaje), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Articolo 30: Difesa dall'umidità

A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di almeno cm. 30 a quello del terreno circostante, e di m. 1 almeno sul livello più alto cui possono giungere i corsi d'acqua vicini alla casa. In mancanza di cantine i vespai devono essere costituiti con un sottofondo di scorie e ghiaia dello spessore di almeno cm. 40 e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità e la difesa dell'umidità e comunque nel rispetto delle norme previste dal P.R.G..

Articolo 31: Latrine

Le condutture fognarie ed i fognoli devono essere mantenuti in condizioni tali da rispettare le norme igienico-sanitarie. Le materie fecali delle latrine devono essere immesse in vasche imhoff o in pozzi neri a tenuta i quali debbono soddisfare alle prescrizioni del presente Regolamento e di altri Regolamenti Comunali.

I fanghi prodotti dalle vasche devono essere asportati a mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 32: Dotazione Idrica

Ogni casa deve avere una dotazione di acqua potabile.

Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico è effettuato tramite pozzi o sorgenti che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 33: Scolo delle acque

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Articolo 34: Allevamenti a carattere intensivo. Igiene dei ricoveri

La costruzione di ricoveri di animali, allevamenti a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere favorevole dal Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. – Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti. L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima. Qualora si tratti di:

- a) allevamenti di suini annessi ai caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- b) allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- c) canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio ricovero od addestramento;
- d) allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia;

L'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati ogni qualvolta si renda necessario, dotati di acqua da bere per animali adeguata e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili,

lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua. Il bestiame deve essere tenuto pulito.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

È vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle. I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali verrà stabilita di volta in volta una capienza massima.

Articolo 35: Allevamenti a carattere familiare. Igiene dei ricoveri

Il proprietario di animali è tenuto, fatte salve norme specifiche, a costruire e sistemare i ricoveri in modo tale da:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 20 metri dalla strada e dalle abitazioni di terzi;
- c) evitare il ristagno delle deiezioni;
- d) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- e) se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;
- f) se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.

I porcili ad uso familiare non possono essere costruiti se non in muratura ed a una distanza minima di metri 20 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati. Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Fatta esclusione per le preesistenze, è vietata la costruzione di nuovi porcili nelle zone definite A - B - C - D - H del vigente strumento urbanistico comunale. Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di almeno 6 metri; debbono essere aerati e tenuti puliti.

Articolo 36: Ricoveri per animali. Igiene della costruzione

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla.

È assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati. I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa colonica. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione, e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non alle distanze stabilite dagli altri Regolamenti Comunali vigenti. I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitati.

Articolo 37: Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai.

Questi devono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materiale di rifiuto, devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua da bere

per animali o da qualsiasi altro pozzo e/o serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) consentire una capacità di stoccaggio per gli effluenti palabili pari alle deiezioni prodotte dagli animali in 90 giorni; 120 giorni per i liquami bovini e 180 giorni per i liquami da avicoli o suini, come prescritto nella DGRV 2495/06;
- b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
- c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame.

Articolo 38: Depositi di foraggi ed insilati

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 10 metri dalle civili abitazioni di proprietà e di terzi. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti.

TITOLO V: DELLA PROPRIETÀ E DELLE PRATICHE AGRARIE

Articolo 39: Utilizzo dei terreni. Limitazioni

Il proprietario può usare i propri terreni per le colture e gli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, a condizione che tali attività non costituiscano pericolo o danno per i vicini confinanti e siano osservate le particolari norme di Legge dettate al riguardo.

L'Amministrazione Comunale, ai fini della tutela della quiete e sicurezza pubblica, ha facoltà di adottare ordinanze.

Articolo 40: Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici

Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile e quanto previsto al precedente articolo 21.

I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare l'altrui proprietà e le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale o che intralcino la libera visuale.

In caso di trascuratezza del proprietario, l'Amministrazione Comunale intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi sui terreni e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Articolo 41: Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi e capifossi, ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna di larghezza minima di metri 3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso, ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade, ai fossi e ai capifossi; di larghezza minima di m. 1 nei casi di aratura parallela alla strada.

Articolo 42: Pulizia delle aree private e terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.

È fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc., provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce. In caso di inadempienza del proprietario, l'Amministrazione Comunale intima, con propria ordinanza la pulizia delle aree o dei fabbricati e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi addebitandone i costi al trasgressore.

Articolo 43: Circolazione dei mezzi sulle strade

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombrò e alla pulizia dell'area interessata.

Articolo 44: Corsi d'acqua demaniali e opere consortili

Per la manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e il regolamento del Consorzio di Bonifica.

Per tutti i corsi d'acqua pubblici classificati o non, e comunque per tutti gli alvei demaniali, deve essere mantenuta una fascia di rispetto minima di 4 metri da ambo i lati per quanto riguarda arature, piantumazione di ogni genere, e recinzioni costituite da paletti e rete; e 10 metri dal ciglio del canale o piede dell'argine a campagna per costruzioni di qualsiasi tipo e recinzioni con muretti di calcestruzzo.

Ogni opera all'interno degli alvei stessi o fascia di rispetto è soggetta, a sensi dei RR.DD. n. 523/1904 e n. 368/1904, a formale concessione od autorizzazione dell'Ente di competenza (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).

TITOLO VI: NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITÀ DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Articolo 45: Manutenzione delle siepi

È fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti.

Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possono creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, l'Amministrazione Comunale può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze.

Articolo 46: Impianto di siepi e di piante

Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade Comunali intendono provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali.

Articolo 47: Accensione di fuochi nelle campagne

In tutto il territorio Comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni adottate dal Sindaco, è consentita l'accensione dei tradizionali falò dell'Epifania.

TITOLO VII: VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 48: Vendita al minuto dei prodotti agricoli

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento, sono tenuti a presentare la prescritta comunicazione al Sindaco e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo.

Articolo 49: Divieto della vendita ambulante di piante e sementi per coltivazioni

È vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione, a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

TITOLO VIII: MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Articolo 50: Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

- a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931, n. 987 e successive modificazioni contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con l'amministrazione Provinciale nella lotta guidata;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931, n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933, n. 1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati.

Articolo 51: Esche avvelenate

Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce (O.M. Ministero lavoro, salute, politiche sociali del 18/12/2008).

Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto.

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate.

Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.

Articolo 52: Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

La legge Regionale n. 16 del 29.03.1988 vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici alle colture, sia legnose sia erbacee durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori. L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 23.04.2001 n. 290.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc..

Per l'uso di prodotti classificati "molto tossici", "tossici" e "nocivi", come elencati nel D.Lgs. 14/03/2003 n. 65, è obbligatorio essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente.

È severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi.

Articolo 53: Modalità d'impiego degli antiparassitari

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari classificati "molto tossici", "tossici" e "nocivi", fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L' erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze.

Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di 3ª e 4ª classe, in assenza di vento, prima delle ore 11.00 e dopo le ore 15.00 e solo con mezzi adeguati, nei vigneti e frutteti, e con delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc.).

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Articolo 54: Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante e di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale n. 30 del 28.06.1988 nonché dalla Legge Regionale n. 23 del 19.08.1996 e ss.mm.ii. e relativi Regolamenti.

Articolo 55: Salvaguardia delle macchie boschive

È fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio Comunale senza specifiche autorizzazione delle Autorità Comunali come previsto dall'art. 50.

Articolo 56: Impiego di diserbanti

È fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

È fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, evitando pericolosi fenomeni di deriva e nel rispetto dell'art. 51 e dell'art. 52.

TITOLO IX: MALATTIE DEL BESTIAME

Articolo 57: Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, sono obbligati a denunciare, secondo le modalità di cui al RPV DPR 320/1954 art. 3, al Sindaco del Comune ed all' U.L.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

I proprietari e i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Articolo 58: Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, può essere eseguito, in conformità alle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria n. 1774/2002 CE e alle linee guida emanate dalla Regione Veneto con DGR 243 del 07.02.2006 (ALL A), esclusivamente con provvedimento del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica.

Articolo 59: Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda identificazione, vaccinazione e trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

TITOLO X: SANZIONI

Articolo 60: Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni del presente Regolamento, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, dal Regolamento stesso come di seguito indicato, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali.

- a) Titolo II: chiunque viola le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 del Titolo III, è punito con la sanzione amministrativa da € 30,00 a € 465,00 (RPV DPR 320/1954).
- b) Titolo III: chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- c) Titolo IV: chiunque viola le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- d) Titolo V: chiunque viola le disposizioni degli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- e) Titolo VI: chiunque viola le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- f) Titolo VII: chiunque viola le disposizioni degli articoli 48 e 49 è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- g) Titolo VIII: chiunque viola le disposizioni degli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
- h) Titolo IX: chiunque viola le disposizioni degli articoli 57, 58, 59, è punito con la sanzione amministrativa da € 30,00 a € 465,00 (RPV DPR 320/1954).

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Nel caso la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1989, n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio l'inoltro della notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Articolo 61: Contestazione e notificazione

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido per il pagamento della somma dovuta.

Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Articolo 62: Pagamento in misura ridotta

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta.

È demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui all'articolo 60 del presente Regolamento.

Articolo 63: Rapporto e procedimento ingiuntivo

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di Polizia Rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire al funzionario responsabile del Servizio di Polizia Rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il funzionario responsabile del Servizio di Polizia Rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 64: Sanzioni accessorie dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Articolo 65: Sanzione accessoria della sospensione e della revoca della concessione e/o autorizzazione

Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 64 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 64 del Regolamento fino al momento del loro adempimento.

Articolo 66: Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione di cui all'art. 60 del presente Regolamento.

Articolo 67: Entrata in vigore

Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico – sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga ad adottare eventualmente provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti

l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consigliare di approvazione.